

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

TRA

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA** con sede in Ravenna Viale L.C.Farini 14, C.F. 02608840399, rappresentata per la stipulazione del presente contratto dal Commissario ad acta Dott.Mauro Giannattasio ai sensi del D.Lgs.n.165/01, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Camera

E

..... (denominazione dell'Istituto di credito),
C.F. n., con sede in, Via(in seguito
chiamato "Istituto"), rappresentato dal Sig., nato ila
.....nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2018, è stata istituita la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna" con sede legale a Ravenna, Viale L.C.Farini, 14 e sede secondaria a Ferrara – Via Borgoleoni, 11;
- come da allegato B al succitato D.M. del 16. febbraio 2018, è stato nominato Commissario ad acta della suddetta "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna" il Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara, Dott. Mauro Giannattasio;
- con nota n.105995 dell'1 luglio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il Commissario ad acta ha il compito di avviare le procedure per l'individuazione del nuovo istituto cassiere unico, di appoggio per le operazioni di incasso e di pagamento, in modo da rendere operativo il servizio di cassa del nuovo Ente nel giorno della costituzione che rappresenta, anche, la data di operatività del nuovo conto di Tesoreria Unica;
- è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di tesoreria;
- è stata presentata l'offerta tecnica ed economica ed è stata esperita la gara;
- con determinazione è stata approvata l'aggiudicazione in favore dell'Istituto, sulla base dell'offerta tecnica-economica dallo stesso presentata;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

La "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna", di seguito denominata "Camera" con sede legale a Ravenna – Viale L.C.Farini, 14 e sede secondaria a Ferrara – Via Borgoleoni, 11, affida il servizio di tesoreria all'**Istituto di credito** _____ nella persona _____, che interviene in nome e per conto della Società a titolo di _____ dotato di tutti i poteri di firma e gestione ordinaria.

ART.2

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio", di cui al D.P.R. n.254/2005, dello Statuto, dei Regolamenti camerati, dei patti stipulati con il presente contratto, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori. Al riguardo si precisa che le Camere di commercio sono assoggettate al sistema di Tesoreria Unica in quanto dall'01/02/2015 sono state inserite nell'Allegato A) della Legge n.720/84 ai sensi dell'art.1 cc.391-394 della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015).

2. Il servizio di tesoreria è reso da parte dell'Istituto a titolo gratuito con proprio personale e presso gli uffici siti in, Via e viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale qualificata accreditata CNIPA e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.

3. L'Istituto si impegna pertanto, sin dal momento della stipula del contratto ad automatizzare, in modo completo ed integrato, la procedura di trasmissione, acquisizione e gestione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata", assicurandone la piena operatività e funzionalità.

4. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche fornite dalla Camera e con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi della Camera e dell'Istituto, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi della Camera e dell'Istituto dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nelle Circolari ABI. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico dell'Istituto, così come tutti i costi concernenti il funzionamento.

5. L'Istituto dovrà assicurare:

- collegamento informatico per la trasmissione telematica degli ordinativi di riscossione e pagamento con firma digitale, con utilizzo del sistema fornito da Infocamere Scpa, che utilizza modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n.80 del 29 dicembre 2003 e circolare ABI n.36 del 30 dicembre 2013). Con tale prodotto informatico si adotta la Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che la Camera e l'Istituto si scambiano. Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso l'Istituto è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l'elaborazione, l'esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro un giorno da quello di trasmissione dell'ordinativo informatico;

- collegamento informatico a procedura automatizzata dell'Istituto per l'accesso diretto in tempo reale alle informazioni della situazione di cassa: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da regolarizzare). Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il sistema informatico fornisce l'indicazione della data di presa in carico, di rifiuto, di elaborazione, di esecuzione e di eventuale rifiuto o storno;

- collegamento informatico a procedura informatizzata dell'Istituto per il servizio di home banking, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente bancario, con funzioni sia informative, sia dispositive (es.: versamento tramite F24 tasse comunali e imposta di registro). La Camera è autorizzata ad eseguire controlli presso l'Istituto per accertare il buon funzionamento del servizio;

- in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.L.n.179 del 18 ottobre 2012 e s.m.i. e delle linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti informatici a favore delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, le P.A. sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma denominata "Nodo dei pagamenti-SPC": al riguardo l'Istituto cassiere deve porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto sistema senza alcun onere aggiuntivo a carico della Camera;

- la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 maggio 2018, che estende, a decorrere dall'1 gennaio 2019, anche alle camere di commercio il nuovo sistema informativo SIOPE+, di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016.

6. Nel corso del rapporto contrattuale la Camera sarà legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio, anche a seguito di nuove disposizioni legislative.

ART.3 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio è stabilita in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di costituzione della Camera (presumibilmente fissata nel gennaio 2019) al 31 gennaio 2021, ovvero per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto, con facoltà della Camera di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell'Istituto.

2. La Camera, qualora consentito dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare il servizio per la durata massima di ulteriori due anni (24 mesi) entro la scadenza del contratto da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

3. L'Istituto ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della Camera, sino a quando lo stesso non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

4. Alla cessazione delle sue funzioni, l'Istituto consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata; renderà alla Camera il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Istituto e alla Camera in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi, obbligandosi se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

5. Il servizio viene svolto a titolo gratuito.

ART.4 RISCOSSIONI

1. La Camera delega l'Istituto ad incassare – previo preciso accertamento del titolo e della causa – ogni somma di propria spettanza, demandando allo stesso Istituto la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

2. Le entrate sono riscosse dall'Istituto in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dalla Camera, numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area amministrativa-contabile o dalle persone delegate o autorizzate a sostituirli in caso di assenza o impedimento. Le reversali sono trasmesse all'Istituto con modalità informatiche, tramite l'utilizzo del prodotto Infocamere S.C.p.A., già in uso presso le Camere di commercio, come indicato all'art.2.

3. Le reversali devono contenere quanto previsto dall'art.17 del D.P.R.n.254/2005 o comunque dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità per le Camere di commercio, oltre al codice SIOPE+. L'Istituto accetterà e prenderà in carico la distinta, lo stesso giorno dell'invio, previo

preciso accertamento del titolo e della causa. L'Istituto rilascerà, tramite flusso telematico, le ricevute applicative di ricezione della reversale e di riscossione previste dal prodotto informatico.

4. L'Istituto è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione della Camera, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera stessa, rilasciando apposita ricevuta. L'Istituto segnalerà tali incassi, tramite collegamento informatico a procedura automatizzata (o home banking) con numerazione progressiva e specificandone la causale alla Camera, richiedendo l'emissione delle relative reversali che saranno emesse tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dall'incasso.

5. Le entrate riscosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione della Camera.

6. Per tutte le somme incassate l'Istituto rilascerà regolari ricevute. Copia delle ricevute verrà inviata, alla Camera se il processo non risulta completamente informatizzato, diversamente la ricevuta sarà scaricabile tramite la procedura automatizzata o home banking.

7. Il prelevamento di somme dai conti correnti postali intestati alla Camera è disposto esclusivamente dalla Camera medesima mediante preventiva emissione di assegno postale, non trasferibile, intestato all'Istituto Cassiere, che provvederà per l'incasso. A regolarizzo verranno emesse apposite reversali; l'accredito al conto corrente delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l'Istituto avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

8. Per tutte le altre riscossioni l'Istituto applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso o di accredito degli importi.

9. L'Istituto non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, ad esclusione di quanto specificato al precedente comma 7. Possono essere accettati assegni circolari non trasferibili intestati alla Camera.

10. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite alla Camera per il loro annullamento.

ART.5 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dall'Istituto in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla Camera, numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area amministrativo-contabile o dalle persone delegate o autorizzate a sostituirli in caso di assenza o impedimento. I mandati sono trasmessi all'Istituto con modalità informatiche tramite l'utilizzo del prodotto Infocamere S.C.p.A., già in uso presso le Camere di commercio, come indicato all'art.2.

L'Istituto è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, con le modalità previste dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.

2. I mandati di pagamento devono contenere quanto previsto dall'art.16 del D.P.R.n.254 del 2.11.2005 o comunque dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità per le Camere di commercio, oltre al codice Siope + e ai codici CIG e CUP, se previsti.

3. I mandati di pagamento sono trasmessi all'Istituto con modalità telematica. La distinta telematica viene accettata e presa in carico dall'Istituto nello stesso giorno dell'invio. I mandati devono essere messi in pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di presa in carico dell'Istituto, senza addebito di spese per commissioni o altro. L'Istituto rilascia, tramite flusso telematico, le ricevute applicative di ricezione e di pagamento previste dal prodotto informatico.

4. I mandati possono essere estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:

- a) Accredito in c/c postale a favore del creditore, in tal caso verranno spedite alla Camera le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli

assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma dell'Istituto.

- b) Accreditamento sul c/c bancario del beneficiario.
- c) I pagamenti che avvengano a qualsiasi titolo (ad es. stipendi, indennità di anzianità altri emolumenti) ed in qualunque forma (ad es. accreditato su c/c bancario presso qualsiasi banca) a dipendenti ed ex dipendenti dovranno essere effettuati senza alcun onere per il dipendente né per la Camera con valuta, per gli stipendi stesso giorno del pagamento;
- d) pagamenti in contanti, per importi che non superino il limite di euro tremila.

5. L'Istituto non addebita commissioni a carico della Camera e dei beneficiari per alcuna tipologia di pagamento.

6. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla Camera soltanto dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati all'Istituto.

7. Saranno a carico dell'Istituto gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

8. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo, successivo a quello della trasmissione all'Istituto. Per i pagamenti dei mandati è assegnata per la Camera la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

9. L'Istituto si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

10. I pagamenti disposti dalla Camera e quelli attivati dall'Istituto saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità di fondi in conto corrente, salvo quanto precisato al successivo art.6.

11. La Camera si impegna a consegnare i mandati almeno tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza, per consentire all'Istituto di darvi esecuzione entro i termini richiesti. Si prescinde da tale termine per i mandati relativi al pagamento degli stipendi, nel caso gli stessi non vengano consegnati con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del pagamento.

12. L'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nelle modalità di pagamento al fine del rispetto delle scadenze. L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato.

13. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, l'Istituto, su richiesta della Camera, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.

14. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti alla Camera per l'annullamento.

ART.6 ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. Nel caso di insufficiente disponibilità di liquidità, su richiesta della Camera, l'Istituto si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.

2. Eventuali esigenze temporanee di disponibilità liquide saranno concordate di volta in volta tra Ente e Istituto.

3. L'anticipazione di cassa viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale l'Istituto si impegna a mettere a disposizione della Camera l'ammontare globale dell'anticipazione accordata a norma di legge. Sul predetto c/c, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in

sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione e di quello lavorativo successivo a quello di esecuzione.

4. In ordine all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, si conviene che l'Istituto, in assenza di fondi disponibili riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali, è autorizzata per il pagamento di mandati ad usufruire dell'anticipazione.

5. L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto corrente mediante trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di cui sopra.

6. La Camera si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere la reversale a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

7. L'Istituto, non appena acquisiti introiti non assoggettati dalla Camera a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto corrente, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata.

8. La Camera si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura dell'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo precedente.

9. L'Istituto addebita trimestralmente sul conto corrente gli eventuali interessi a debito della Camera maturati sul c/c di cui sopra nel trimestre precedente, previa trasmissione alla Camera medesima dell'apposito estratto conto.

10. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita, così come la gestione del conto corrente apposito per i movimenti di utilizzo e reintegro.

11. Degli utilizzi e dei reintegri l'Istituto darà immediata comunicazione alla Camera che emetterà i corrispondenti mandati e reversali, come indicato ai punti precedenti.

12. Gli interessi a carico della Camera vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 1 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.

13. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente contratto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di tesoreria, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, la Camera si impegna a far sì che l'Istituto subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti l'Istituto si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) della Camera nei confronti del soggetto cassiere in essere.

14. **Il tasso di interesse applicato sarà pari a €.** **punti rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente** e gli interessi verranno liquidati trimestralmente, con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

ART.7

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. L'Istituto assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dalla Camera gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà della Camera, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto a titolo gratuito.

L'Istituto cassiere sarà responsabile, a norma di legge, di tutti i titoli e documenti ad esso affidati.

2. L'Istituto si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

ART.8 OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto svolgerà il servizio oggetto del presente contratto con proprio personale presso gli sportelli della _____ sita in Ravenna _____ Via _____ n. _____ e sita in Ferrara _____ Via _____ n. _____ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; svolgerà il servizio con la massima diligenza e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione, nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni della Camera.

2. L'Istituto espletterà il servizio di tesoreria a titolo gratuito. Nessuna commissione e/o onere comunque denominato dovrà essere posto a carico della Camera, relativamente alla tenuta del conto, agli incassi, ai pagamenti in qualunque modo eseguiti.

3. L'Istituto dovrà inoltre provvedere, senza alcun onere per la Camera al ritiro delle somme incassate e dell'acclusa documentazione contabile presso la sede della Camera. Tale servizio sarà effettuato con frequenza pari ad almeno **tre volte la settimana o su richiesta quotidianamente**, dalle ore 9.30 alle ore 10.30 **con proprio personale presso:**

- **la sede di Ravenna Viale L.C. Farini, 14;**
- **la sede secondaria di Ferrara Via Borgoleoni 11;**

e su richiesta presso:

- **la sede distaccata di Lugo (Ravenna) Corso G.Matteotti n.3;**
- **la sede distaccata di Cento (Ferrara) Via Ferrarese n.28/1.**

Inoltre dovrà essere previsto un servizio di versamento automatico per le sedi distaccate di Lugo e di Cento, con sportelli fisici collocati presso l'istituto di credito, possibilmente a breve distanza dalle sedi stesse. Tale servizio sarà svolto a titolo gratuito secondo le modalità previste nel presente contratto.

La eventuale mancanza di sportelli nelle sedi distaccate di Lugo (Ravenna) e/o di Cento (Ferrara) può essere sopperita con l'attivazione di apposite convenzioni con altri Istituti Bancari. Anche in tal caso il servizio rimane gratuito per la Camera.

Delle somme prelevate l'Istituto rilascerà quietanze con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale. Le somme prelevate saranno accreditate sul conto intestato alla Camera con emissione di separate distinte contabili per ogni giorno di incasso.

4. L'Istituto inoltre dovrà avere cura di:

- a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa", anche con modalità telematiche, consultabile quotidianamente, tramite home banking, della Camera, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi, saldi precedente e finale;
- b) trasmettere all'Ente mensilmente, o anche in altri periodi, su richiesta della Camera, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi e dei saldi;
- c) inviare alla Camera annualmente una nota relativa a bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento da rimborsare all'Istituto;
- d) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente; la Camera è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessi segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. L'Istituto è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione

dei documenti di rendiconto;

e) trasmettere mensilmente la situazione dei titoli e dei valori di cui è depositaria.

5. L'Istituto attiverà - senza alcun onere a carico della Camera - il servizio di *home banking* con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e di inserimento di disposizioni di pagamento (modelli F24 ordinari e semplificati).

6. L'Istituto dovrà aver aderito al sistema di pagamento con F24 via Internet dell'Agenzia delle Entrate.

7. L'Istituto attiverà altresì - senza onere alcuno a carico della Camera - il servizio on line per l'invio telematico del file, con tracciato standard, relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera.

8. L'Istituto si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad installare, gestire, aggiornare ed effettuare la manutenzione di terminali POS (anche wireless) pago bancomat e carte di credito presso gli sportelli indicati dalla Camera in numero di 15 (quindici) e fino ad un numero massimo di 20 (venti), per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e non applicare alcuna commissione per le operazioni di incasso e/o pagamento tramite POS per la modalità PagoBancomat e per la modalità carta di credito. Tali terminali devono prevedere anche il collegamento alla rete LAN (tecnologia IP). I costi del servizio sono a totale carico dell'Istituto, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio.

9. L'Istituto si impegna a rispettare tutti gli obblighi di informazione, comunicazione e rilevazione previsti dal SIOPE e SIOPE PLUS, nonché dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica, nonché a collaborare con l'Ente per gli adempimenti connessi.

10. L'istituto dovrà inoltre:

- garantire il servizio di pagamento elettronico (e-commerce) mediante attivazione del servizio di accettazione dei pagamenti via internet, senza canoni di spesa per la Camera e, prevedendo esclusivamente le commissioni relative al circuito "carte di credito" sul transato delle operazioni di pagamento effettuate con carte di credito in modalità on-line;
- rilasciare e gestire gratuitamente, su richiesta della Camera, il servizio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto;
- accreditare gratuitamente le somme versate dalla sede centrale e dalle sedi secondarie della Camera di commercio;
- impegnarsi ad attivare per la Camera **nel caso uscisse dal sistema di tesoreria unica** un conto corrente con spese annuali di tenuta conto pari ad €.0 (zero) e **con un interesse determinato applicando una variazione positiva pari a con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu/>);**
- impegnarsi ad attivare per le imprese operanti nell'ambito provinciale i servizi contenuti al punto **D) dell'offerta tecnica-economica, come da Allegato A) al presente contratto;**
- impegnarsi ad attivare a supporto delle attività dell'Ente camerale i servizi contenuti al punto **E) dell'offerta tecnica-economica, come da Allegato B) al presente contratto.**

ART.9

CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI

1. **L'Istituto si impegna, per ognuno degli anni di durata della presente convenzione, a concedere un contributo annuo per sponsorizzazione dell'importo di euro oltre I.V.A.;** detta somma è concessa a sostegno delle attività e delle iniziative camerale che saranno individuate concordemente con cadenza annuale, ad avvenuta approvazione degli atti di indirizzo programmatico della Camera.

ART.10

CONTO GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D.P.R.n. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Istituto si impegna a trasmettere alla Camera il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.

ART.11 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
3. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

ART.12 VERIFICHE

1. La Camera procederà a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Istituto deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione contabile relativa alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio.

ART.13 FIRME AUTORIZZATE

1. L'Ente provvede a depositare presso l'Istituto le firme autografe, nonché i certificati per la firma digitale, con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1.E' fatto espresso divieto all'Istituto di cedere il contratto o subappaltarlo a terzi, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.

ART.15 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Istituto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Con la firma del contratto, l'Istituto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente contratto, nel disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Le clausole contrattuali e le disposizioni del presente contratto e del disciplinare devono essere interpretate, tenendo conto delle finalità perseguite dalla Camera con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il

presente affidamento del servizio di tesoreria, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Camera, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Istituto equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento del servizio.

ART.16 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Istituto non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Camera), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nonché quanto indicato nell'offerta dell'Istituto, la Camera potrà applicare a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione.

La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione.

Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell'espletamento delle stesse laddove è previsto un termine e/o frequenza di adempimento, comporta l'applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a euro 250,00 e non superiore a euro 500,00.

Resta fermo per l'Istituto l'obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dalla Camera.

2. In ogni caso la Camera si riserva il diritto di addebitare all'Istituto l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo e/o di risolvere il contratto nelle ipotesi previste al successivo art.17.

3. L'Istituto dovrà integralmente rimborsare alla Camera tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Istituto.

4. E' fatto salvo il diritto della Camera al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

5. La Camera potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole per la Camera di Commercio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

ART.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt.1453 e ss.

2. La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita, da parte dell'Istituto, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio dalla documentazione di gara o dalla legge, ovvero qualora l'Impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di procedure concorsuali;

b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Istituto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;

d) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali,

previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;

e) commissione di atti fraudolenti da parte del personale dell'Istituto;

f) quando per negligenza e/o inadempimento da parte dell'Istituto degli obblighi e/o delle condizioni previste dal presente contratto e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;

g) ulteriori inadempienze dell'Istituto dopo l'applicazione di tre penalità come indicato nell'articolo precedente, nel corso di un esercizio finanziario. Dal conteggio si intendono escluse le ammonizioni.

H) Subappalto, anche parziale, del servizio;

i) cessione del contratto;

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'Ente avrà dichiarato all'Istituto, mediante apposita comunicazione, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, stabilita ad esclusivo beneficio dell'Ente stesso.

4. In caso di risoluzione del contratto per mancato avvio del servizio per cause imputabili all'Istituto, la Camera si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.

ART.18

SICUREZZA E D.U.V.R.I.

1. L'Istituto deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., in particolare riguardo al censimento dei rischi e alla definizione delle conseguenti misure di sicurezza. La Camera ha valutato l'insussistenza di rischi di interferenza (D.U.V.R.I.).

ART.19

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 si considerano assolti con l'acquisizione del CIG nel momento dell'avvio della procedura di affidamento.

ART.20

REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto viene redatto secondo le previsioni del Codice degli appalti.
2. Sono a carico dell'Istituto le spese di redazione dello stesso e le spese relative al bollo.
3. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.n.131/1986.

ART.21

RISERVATEZZA

1. L'Istituto si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e trattati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 e Regolamento RGPD UE n. 679/2016, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.22

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. In relazione alla fornitura in oggetto questa Camera di commercio, ai sensi dell'art.28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE n.679/2016), nomina il fornitore quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'Ente camerale per l'esecuzione del presente contratto.

Codesto fornitore nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del Codice della privacy (D.Lgs.n.196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati e sulle modalità e i tempi conservazione degli stessi.

La Camera di commercio rimane proprietaria dei dati e titolare dei relativi trattamenti.

ART.23 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Istituto è esonerato dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, in quanto obbligato al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposto a controllo ai sensi del D.Lgs.n.385/1993 e s.m.i..

ART.24 CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto sono oggetto di tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera stessa. Per ogni controversia non risolta tramite mediazione è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

ART.25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e dalla documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici di servizi ed al Codice Civile.

li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Istituto

Per la Camera
